

Situazione versamenti

condominio Via Assisi 6 - C. Fisc. 93533020157

a Assisi 6 - 20043 Vanzago (MI)

banco di Desio e della Brianza - IBAN N. [REDACTED]

Esercizio ordinario "2025"

Periodo: 01/01/2025 - 31/12/2025

Unità imm. C/A22, C/B203

Rata	Da versare	Versato	Saldo	
15/03/2025 Rata Acconto 2025	350,00	350,00	0,00	
01/06/2025 Seconda rata acconto 2025	350,00	350,00	0,00	
01/09/2025 Rata n. 3 + Saldi prec.	166,65	0,00	-166,65	Scaduta
01/12/2025 Rata n. 4	93,00	0,00	-93,00	
Totale	959,65	700,00	-259,65	

Versamenti effettuati	Rif. pag.	Versato	Prot./Descr.
02/05/2025 C/A22		350,00	R91 Rata Acconto 2025
04/08/2025 C/A22		350,00	R207 Seconda rata acconto 2025
Totale		700,00	

Ad oggi risultano scadute rate pari a 166,65 Euro.

Situazione versamenti

Condominio Via Assisi 6 - C. Fisc. 93533020157

Via Assisi 6 - 20043 Vanzago (MI)

Banco di Desio e della Brianza - IBAN I

Esercizio straordinario "Rispondenza
canne fumarie monoflusso"

Periodo: 01/05/2025 - 31/12/2025

Unità imm. C/A22, C/B203

Rata	Da versare	Versato	Saldo	
15/05/2025 Rata n. 1	251,94	0,00	-251,94	Scaduta
01/07/2025 Rata n. 2	251,94	0,00	-251,94	Scaduta
01/09/2025 Rata n. 3	251,95	0,00	-251,95	Scaduta
Totale	755,83	0,00	-755,83	

Versamenti effettuati	Rif. pag.	Versato	Prot./Descr.
Totale		0,00	

Ad oggi risultano scadute rate pari a 755,83 Euro.

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dal 01/01/1980 al 11/10/2025

dal 09/11/2015

dal 09/11/2015										DATI DERIVANTI DA		
ATTI IDENTIFICATIVI			DATI DI CLASSAMENTO									
Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	Variazione del 09/11/2015 - Inscritto in visura dei dati di superficie.		
5	529	3			A/2	2	3,5 vani	Totale: 68 m ² Totali escluse aree scoperte***: 64 m ²	Euro 316,33			
VIA MILANO Edificio B Scala C Interno 6A Piano I-SI												
					Partita						Mod. 58	
classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (d.m. 701/94)												
ATTI IDENTIFICATIVI			DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA		
Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 28/07/2005 Pratica n. MI0566361 in atti dal 28/07/2005 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 100953 1/2005)		
5	529	3			A/2	2	3,5 vani		Euro 316,33			



Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dal 01/01/1980 al 11/10/2025

VIA MILANO Edificio B Scala C Interno 6A Piano 1-SI			
Partita		Mod.58	
-classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (d m. 701/94)			

Foglio 5 - Particella 529

à immobiliare dal 27/07/2004

ATTI IDENTIFICATIVI			DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA	
Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	COSTITUZIONE del 27/07/2004 Pratica n. MI0505739 in atti dal 27/07/2004 (COSTITUZIONE (n. 5197.1/2004)	
5	529	3			A/2	2	3,5 vani		Euro 316,33		
VIA MILANO Edificio B Scala C Interno 6A Piano 1-SI											
			Partita								
-classamento e rendita proposti (d m. 701/94)						Mod.58					

Data della richiesta deriva dai seguenti atti:

stati dal 25/05/2022

DATI ANAGRAFICI		CODICE FISCALE		DIRITTI E ONERI REALI			
				(1) Proprietà 1/2			
				(1) Proprietà 1/2			
Atto del 25/05/2022 Pubblico ufficiale TOMMASI ENRICO Sede NOVA MILANESE (MI) Repertorio n. 49672 - COMPRAVENDITA Nota presentata con Modello Unico n. 52078 1/2022							
Reperto PI di MILANO 2 in atti dal 31/05/2022							

stati dal 25/02/2005

DATI ANAGRAFICI		CODICE FISCALE		DIRITTI E ONERI REALI	
[REDACTED]		[REDACTED]		(1) Proprietà 1/2 fino al 25/05/2022	
[REDACTED]		[REDACTED]		(1) Proprietà 1/2 fino al 25/05/2022	
Atto del 25/02/2005 Pubblico ufficiale PALLIARI ALBERTO Sede MONZA (MI) Repertorio n. 56940 - COMPRAVENDITA Nota presentata con Modello Unico n. 15393.1/2005 Reparto PI di MILANO 2 in atti dal 08/03/2005					



Comune di Milano - Territorio

Data: 11/10/2025 Ora: 8.15.50

Fine

Visura n.: T8270

Pag: 3

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dal 01/01/1980 al 11/10/2025

Atti registrati dal 27/07/2004

DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
[REDACTED]	[REDACTED]	(1) Proprieta' 1000/1000 fino al 25/02/2005
COSTITUZIONE del 27/07/2004 Pratica n. MI0505739 in atti dal 27/07/2004 COSTITUZIONE (n. 5197.1/2004)		

Validato in Anagrafe Tributaria.

Si usano le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti" (Decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).

Situazione degli atti informatizzati dal 01/01/1980 al 11/10/2025

Dati della richiesta	Comune di VANZAGO (Codice:L665) Provincia di MILANO
Catasto Fabbricati	Foglio: 5 Particella: 529 Sub.: 34

INTESTATI

1	[REDACTED]	[REDACTED]	(1) Proprieta' 1/2
2	[REDACTED]	[REDACTED]	(1) Proprieta' 1/2

Unità immobiliare dal 09/11/2015

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	
1		5	529	34			C/6	3	16 m ²	Totale: 17 m ²	Euro 41,32	Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in superficie.
Indirizzo				VIA MILANO Edificio B Interno 103 Piano S1								
Notifica						Partita				Mod.58		
Annotazioni				-classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (d.m. 701/94)								

Mappali Terreni Correlati

Codice Comune L.665 - Foglio 5 - Particella 529

Situazione dell'unità immobiliare dal 28/07/2005

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	
1		5	529	34			C/6	3	16 m²		Euro 41,32	VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del MI0566361 in atti dal 28/07/2005 VARIAZ CLASSAMENTO (n. 100953.1/2005)
Indirizzo				VIA MILANO Edificio B Interno 103 Piano S1								

Visura storica per immobile
dal 01/01/1980 al 11/10/2025

Data: 11/10/2025 Ora: 8.16.37

Visura n.: T8312

Segue

Mappali Terreni Correlati
Codice Comune L665 - Foglio 5 - Particella 529

Costituzione dell'unità immobiliare dal 27/07/2004

L' intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 25/05/2022

N		
1		
2		
DATI DERIVANTI DA		
		Atto del 25/05/2022 Reparto PI di M.I.A.
Situazione degli intestati dal 25/02/2005		
		DATI A

DATI ANAGRAFICI

Atto del 25/02/2005 Pubblica
MILANO 2 in atti dal 08/03/2005



Milano - Territorio

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dal 01/01/1980 al 11/10/2025

tati dal 27/07/2004				DIRITTI E ONERI REALI	
DATI ANAGRAFICI		CODICE FISCALE			
[redacted] sede in MILANO (MI)		[redacted]		(1) Proprietà 1000/1000 fino al 25/02/2005	
COSTITUZIONE del 27/07/2004 Pratica n. MI0505739 in atti dal 27/07/2004 COSTITUZIONE (n. 5197.1/2004)					

dato in Anagrafe Tributaria.

COMPRAVENDITA

Nova Milanese, via Roma n. 7, 25 (venticinque) maggio 2022 (duemilaventidue).

I sottoscritti signori:

[redacted] nato a [redacted] il [redacted]
residente [redacted] via [redacted] codice fiscale [redacted]

[redacted] nata a [redacted] il [redacted]
residente a [redacted] via [redacted] codice fiscale [redacted]

[redacted] in appresso denominati anche "parte venditrice";

[redacted] nato a [redacted] re-
[redacted] a fi-

[redacted] resi-
dente a [redacted] codice fi-
scale [redacted]

[redacted] in appresso denominati anche "parte acquirente";
convengono e stipulano quanto segue:

CONSENSO E DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE

I signori [redacted]

ai signori [redacted] che accet-
tano in comunione ordinaria per pari quote, i seguenti immobi-
li:

in comune di Vanzago (MI), nel complesso immobiliare sito in
via Assisi n. 6, composto da quattro corpi di fabbricato di
civile abitazione denominati edificio "A", edificio "B", edi-
ficio "C" (già denominato edificio B1) ed edificio "D" (già
denominato A1), costituiti da un piano interrato a destinazio-
ne autorimesse e cantine, da un piano terreno costituito uni-
camente da un porticato, due vani scala per ciascuno degli
edifici "A" e "D" e tre vani scala per ciascuno degli edifici
"B" e "C", da un piano primo, secondo, terzo, quarto e quinto-
sottotetto nonché un corpo autonomo di autorimesse interrate,
A) appartamento, facente parte dell'edificio "B" della scala
"C", posto al piano primo di tre locali oltre servizi con an-
nessa cantina al piano interrato, contraddistinti con il n.
int. "6A", censito nel Catasto Fabbricati del predetto Comune
come segue:

foglio 5 (cinque), mappale 529 (cinquecentoventinove), sub. 3
(tre), via Milano snc, piano 1-S1, z.c. U, categoria A/2,
classe 2, vani 3,5, superficie catastale totale mq. 68, totale
escluse aree scoperte mq. 64, rendita catastale Euro 316,33.
confinante in linea di contorno

- l'appartamento

con giardino comune, appartamento n. int. 7, vano scala comu-
ne, appartamento n. int. 6, giardino comune per due lati;

- la cantina

con cantina n. int. 18a, intercapedine comune, vano scala co-

REGISTRATO
A MONZA E BRIANZA

il 30/05/2022
n. 17258
Serie 1T
Euro 1.100,00

TRASCritto
a MILANO 2
il 30/05/2022
al NN 77216 / 52078

mune, corridoio comune delle cantine;

B) box ad uso autorimessa al piano interrato, contraddistinto con il n. int. 103, censito nel Catasto Fabbricati del predetto Comune come segue:

foglio 5 (cinque), mappale 529 (cinquecentoventinove), sub. 34 (trentaquattro), via Milano snc, piano S1, z.c. U, categoria C/6, classe 3, metri quadri 16, superficie catastale totale mq. 17, rendita catastale Euro 41,32.

confinante in linea di contorno

con box n. int. 104, corridoio comune alle cantine, cantina n. int. 43, box n. int. 102, area comune di accesso ai boxes.

DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART. 29 comma 1 bis LEGGE N. 52 DEL 27 FEBBRAIO 1985 MODIFICATA DALLA LEGGE N. 122/2010

La parte venditrice (attuale parte intestataria catastale) dichiara e garantisce la conformità dei dati catastali sopra riportati e delle relative planimetrie depositate in catasto che si allegano al presente atto sotto la lettera "A" allo stato di fatto delle unità in contratto.

Si precisa che, a seguito delle verifiche effettuate presso i competenti uffici, le unità in oggetto risultano regolarmente intestate presso il catasto fabbricati all'odierna parte venditrice, in conformità alle risultanze dei Registri Immobiliari.

PRECISAZIONI E DIRITTI ACCESSORI

La descritta porzione immobiliare viene venduta nello stato di fatto e di manutenzione in cui si trova, libera da persone e/o cose, da contratti di locazione, con tutte le relative accessioni, pertinenze ed inerenti oneri e servitù, anche non apparenti.

COMPROPRIETA' CONDOMINIALE

Alla porzione immobiliare in contratto compete una quota proporzionale di comproprietà degli enti e spazi comuni del fabbricato condominiale al quale appartiene, nonché la quota di comproprietà in ragione millesimi 5,80 (cinque virgola ottanta) per l'appartamento e la cantina e millesimi 0,70 (zero virgola settanta) per il box degli enti e spazi comuni del supercondominio.

I beni comuni sono così identificati:

- i beni non censibili comuni a tutto il complesso condominiale (quali, in particolare, il cortile-giardino, i vani scala non specificamente comuni ai singoli edifici di cui fanno parte, le rampe carraie, i camminamenti e i passaggi pedonali e carrai nonché i locali immondezzaio) sono individuati con i mappali 532 sub. 1 e 522 sub. 1);
- i beni non censibili comuni all'edificio "A" sono individuati con il mappale 528 sub. 1;
- i beni non censibili comuni all'edificio "B" sono individuati con il mappale 529 sub. 1;
- i beni non censibili comuni all'edificio "C" sono individuati con il mappale 531 sub. 1;

- i beni non censibili comuni all'edificio "D" sono individuati con il mappale 530 sub. 1.

Per l'identificazione dei suddetti enti e spazi comuni le parti fanno comunque riferimento ai titoli di provenienza e all'art. 1117 c.c..

La parte acquirente dichiara di ben conoscere ed accettare i patti speciali contenuti nell'atto in data 25.2.2002 repertorio n. 56940/16292 del notaio Alberto Paleari di Monza, che qui si riportano letteralmente:

"PATTI SPECIALI

1) La parte acquirente si impegna ed obbliga ad osservare e rispettare il regolamento di supercondominio citato in premessa e l'annesso regolamento dell'edificio "B" di cui è parte l'appartamento in contratto; regolamenti che la parte acquirente dichiara di approvare anche a sensi dell'art. 1341 del Codice Civile.

2) Dichiara la società venditrice, rappresentata come sopra, e la parte acquirente se ne dichiara edotta, che il complesso immobiliare, di cui fanno parte le unità immobiliari in contratto, è interessato dalla convenzione di lottizzazione stipulata dalla società [REDACTED]

(dante causa della società venditrice) con il Comune di Vanzago con atto in data 4 luglio 2002 numero 44853/11445 di repertorio del Notaio Alberto Paleari, registrato a Monza 1 in data 16 luglio 2002 e trascritto a Milano 2 in data 20 luglio 2002 ai numeri 93386/54831 e ai numeri 93387/54372; pertanto la parte acquirente, per quanto di propria competenza, si impegna ed obbliga ad osservare e rispettare tutti gli obblighi in essa contenuti.

3) Dichiara la società venditrice, rappresentata come sopra, che gli enti comuni all'intero complesso condominiale sono di proprietà per complessivi 175/1000 (centosettantacinque millesimi) dei proprietari delle unità abitative facenti parte dell'edificio "A", per complessivi 258/1000 (duecentocinquantotto millesimi) dei proprietari delle unità abitative facenti parte dell'edificio "B", per complessivi 134/1000 (centotrentaquattro millesimi) dei proprietari delle autorimesse interrate, specificandosi che ai proprietari delle unità abitative dell'edificio "A1" competerà una quota di proprietà degli stessi per complessivi 175/1000 (centosettantacinque millesimi) ed ai proprietari delle unità abitative dell'edificio "B1" competerà una quota di proprietà per complessivi 258/1000 (duecentocinquantotto millesimi).

La parte acquirente conferisce espresso mandato alla società venditrice affinché, ad ultimazione degli edifici "A1" e "B1" integri il regolamento di condominio con tutto quanto necessario od opportuno per regolamentare quanto di competenza e di spettanza dei sottocondomini stessi.

4) La manutenzione dei lucernari ubicati nelle falde del tetto è a carico di coloro che ne usufruiscono limitatamente alla

struttura lignea ed a quella vitrea.

5) I proprietari delle unità immobiliari poste all'ultimo piano dei fabbricati hanno l'obbligo di lasciare libero accesso attraverso i locali di loro proprietà alle persone autorizzate dall'Amministratore per eventuali opere di controllo e manutenzione al tetto di copertura ed alle antenne televisive.

6) I proprietari dei sottotetti, attualmente non abitabili, hanno diritto, previo ottenimento delle concessioni od autorizzazioni edilizie prescritte dalla vigente normativa edilizia ed urbanistica, senza necessità di preventiva autorizzazione dell'assemblea dei condomini e senza che sia dovuto alcun indennizzo al condominio, di rendere abitabili i detti sottotetti.

Qualora uno o più condomini dovesse trasformare i sottotetti in locali abitabili, la tabella millesimale di comproprietà degli enti comuni dovrà essere rielaborata, a spese dei predetti condomini, tenendo conto delle nuove unità abitative che di volta in volta si verranno a creare, precisandosi che dette eventuali modifiche alle tabelle millesimali dovranno essere eseguite entro un anno dal recupero di ogni singolo sottotetto."

REGOLAMENTO DI CONDOMINIO

La parte acquirente dichiarerà di conoscere le vigenti tabelle millesimali e si impegna ad osservare il regolamento di condominio.

IMMISSIONE NEL POSSESSO

La proprietà di quanto in contratto si trasferisce alla parte acquirente con oggi, in forza del presente atto, mentre il possesso e materiale godimento, per tutti i conseguenti effetti utili e onerosi, si conviene abbiano a decorrere dal giorno della consegna che le parti stabiliscono debba avvenire entro e non oltre il 30 (trenta) dicembre 2022 (duemilaventidue).

GARANZIE

La parte venditrice presta alla parte acquirente tutte le garanzie di legge e dichiara che i beni e i diritti alienati le appartengono in piena proprietà, garantendone altresì la libertà da trascrizioni pregiudizievoli, canoni, da oneri reali in genere, da vincoli e gravami, da privilegi di qualsiasi genere, imposte arretrate dirette e indirette, liti in corso ed ipoteche, ad eccezione dell'ipoteca iscritta a favore della [REDACTED] in data 20.1.2003 ai nn. 8027/1210, il cui debito garantito (attualmente pari ad Euro [REDACTED] in linea capitale), verrà estinto - su espresso accordo delle parti - dalla parte venditrice utilizzando parte del ricavato della presente vendita.

La parte venditrice si obbliga ad estinguere il mutuo in oggetto entro e non oltre 48 (quarantotto) ore da oggi, a consegnare alla parte acquirente fotocopia della contabile di estinzione e a richiedere il formale svincolo dei beni in con-

tratto dall'ipoteca alla propria Banca, secondo le vigenti modalità di legge, entro e non oltre 7 (sette) giorni da oggi. La parte venditrice dichiara e garantisce infine di aver pagato regolarmente le spese condominiali, ordinarie e/o straordinarie, fin qui dovute e che, pertanto, sulle unità immobiliari in contratto non gravano oneri condominiali arretrati di qualunque genere.

PROVENIENZA

In ordine alla provenienza si richiama l'atto di compravendita in data 25.2.2005 repertorio n. 56940/16292 del notaio Alberto Paleari di Monza, registrato a Monza l'11.4.3.2005 al n. 2141 e trascritto^{R2} presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 2 in data 8.3.2005 ai n.ri 31028/15393, con cui i signori [redacted] acquistano la porzione immobiliare in contratto.

La parte acquirente dichiara di conoscere il contenuto dell'atto di provenienza citato e di quelli in esso richiamati, obbligandosi a rispettarne le relative clausole contrattuali per quanto di sua competenza.

PREZZO

Il prezzo della vendita è stato convenuto tra le parti, a corpo, in Euro [redacted], che la parte venditrice dichiara di aver prima d'ora ricevuto dalla parte acquirente, alla quale rilascia piena e definitiva quietanza di saldo e pagato.

RINUNZIA ALL'IPOTECA LEGALE

La parte venditrice rinunzia all'ipoteca legale.

DICHIARAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE 47/1985 COLLEGATA CON IL T.U. DELL'EDILIZIA D.P.R. 380/2001.

La parte venditrice, in ottemperanza al disposto della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380,

ATTESTA

- che quanto in contratto fa parte di fabbricato edificato in base alla Concessione Edilizia rilasciata dal Sindaco del Comune di Vanzago in data 12.11.2002 prat. n. 02/02 - prot. n. 10483-13374-14762-17935 (volturata a nome della società [redacted] [redacted] (dante causa dell'attuale parte venditrice), con provvedimento in data 17.2.2003 prot. n. 1433) e successive Denuncia di Inizio Attività presentata prot. n. 13/206 in data 17.5.2003, in variante alla citata concessione edilizia e Denuncia di Inizio Attività prot. n. 11669 presentata in data 15.6.2005;
- che in data 30.11.2005 è stata rilasciata dal Comune di Vanzago autorizzazione di agibilità n. 2/2002 parziale relativa ai Fabbricati "A" e "B".

La parte venditrice dichiara che successivamente non sono state realizzate nella porzione immobiliare in contratto opere soggette a provvedimento autorizzativo o concessorio.

Si allega al presente atto sotto la lettera "B" la copia conforme all'originale in formato digitale dell'attestato di pre-

stazione energetica relativo all'immobile in contratto, in ottemperanza al disposto del D.Lgs 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche e della deliberazione della Giunta della Regione Lombardia in data 10 gennaio 2014 n. X/1216.

La parte acquirente dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'immobile in oggetto.

DICHIARAZIONI FISCALI

Le spese del presente atto e sue dipendenti sono a carico della parte acquirente.

La parte acquirente richiede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 497 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, che la base imponibile per l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sia costituita dal valore degli immobili determinato ai sensi dell'art. 52 commi quattro e cinque del D.P.R. 131/1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito.

Detto valore risulta ammontare a complessivi Euro 41.320,00 (quarantunomilatrecentoventi virgola zero zero) di cui Euro 36.540,00 (trentaseimila cinquecentoquaranta virgola zero zero) riferiti all'unità abitativa ed Euro 4.780,00 (quattromilasettecentottanta virgola zero zero) riferiti alle pertinenze ammesse alle agevolazioni prima casa.

Il signor [REDACTED] richiede le agevolazioni previste dall'art. 1 nota II-bis della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, dichiarando all'uopo:

- di voler stabilire entro diciotto mesi da oggi la propria residenza nel comune ove si trova l'immobile de quo;
- di non essere titolare esclusiva o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel Comune ove si trova l'immobile de quo;
- di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge in comunione legale, con le agevolazioni di cui alla legge in oggetto ovvero con le agevolazioni cosiddette "per l'acquisto della prima casa" succedutesi a partire dalla Legge 22 aprile 1982 n. 168;
- che l'immobile in contratto non è di lusso in base ai criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969 e non appartiene alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- di avere piena conoscenza delle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni fiscali in oggetto e delle sanzioni che ne conseguono.

Il signor [REDACTED] richiede altresì le agevolazioni previste dall'art. 7, commi 1 e 2, della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, dichiarando a tal fine:

a) di aver acquistato - in presenza di tutti i requisiti prescritti dalla legge per usufruire delle agevolazioni cosiddette per la "prima casa" - una abitazione con accessori con atto in data 9.12.2019 repertorio n. 22026/15713 del notaio Renato Boga di Tradate, registrato a Varese il 13.12.2019 al n. 19273 serie 1T, pagando una imposta di IVA agevolata per la "prima casa" di Euro [redacted] (virgola zero zero);

b) di aver venduto la suddetta "prima casa" con atto in data 20.7.2021 repertorio n. 192932/22699 del notaio Alessandro Cabizza di Milano, registrata a Milano il 28.7.2021 al n. 68672 serie 1T;

c) che il presente atto ha oggetto l'acquisto di altra casa non di lusso in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis art. 1 tariffa D.P.R. 131/1986, ai sensi dell'art. 7 comma 1 della Legge 448/1998 sopra richiamata;

d) di voler usufruire del credito di cui è divenuta titolare in sede di presentazione della propria dichiarazione dei redditi.

La signora [redacted] parte acquirente richiede le agevolazioni previste dall'art. 64, comma 6, del D.L. 73 del 25 maggio 2021 e dall'art. 1 nota II-bis della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, dichiarando all'uopo:

- di voler stabilire entro diciotto mesi da oggi la propria residenza nel comune ove si trova l'immobile de quo;

- di non essere titolare esclusiva o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel Comune ove si trova l'immobile de quo;

- di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge in comunione legale, con le agevolazioni di cui alla legge in oggetto ovvero con le agevolazioni cosiddette "per l'acquisto della prima casa" succedutesi a partire dalla Legge 22 aprile 1982 n. 168;

- che l'immobile in contratto non è di lusso in base ai criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969 e non appartiene alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- di avere piena conoscenza delle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni fiscali in oggetto e delle sanzioni che ne conseguono.

- di non aver ancora compiuto né di compiere trentasei anni di età nell'anno corrente;

- di avere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, (ISEE) non superiore a 40.000 Euro annui (atte-

stazione ISEE rilasciata in data 1.2.2022 prot. n. INPS-ISEE-

Le parti si danno reciprocamente atto che eventuali detrazioni fiscali spettanti alla parte venditrice per le quali non è ancora trascorso l'intero periodo di godimento della detrazione stessa permangono in capo alla parte venditrice.

In ottemperanza al disposto dell'art. 35 comma 22 della Legge 4 agosto 2006 n. 248, le parti, consapevoli delle conseguenze penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000

dichiarano

a) che il pagamento del corrispettivo come sopra riportato è avvenuto con le seguenti modalità:

- bonifico bancario in data 25.5.2022 CRO [redacted] - [redacted]
[redacted] dell'importo di Euro [redacted] (cento-

- bonifico bancario in data 25.5.2022 CRI [redacted] - [redacted]
[redacted] dell'importo di Euro [redacted]

- bonifico bancario in data 25.5.2022 CRI [redacted] - Ban-
[redacted] dell'importo di Euro [redacted]

b) che per la stipulazione del presente contratto le parti non si sono avvalse di un mediatore.

Le parti dichiarano che tra le stesse non intercorre vincolo di parentela in linea retta e/o di coniugio, o tali considerati ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

REGIME PATRIMONIALE

Ai sensi e per gli effetti della Legge 19 maggio 1975 n. 151, le parti dichiarano:

- i signori [redacted] e [redacted] di essere coniugi in regime di comunione legale dei beni;

- il signor [redacted] di essere di stato libero;

- la signora [redacted] di essere di stato libero.

F.to [redacted]

" [redacted]

" [redacted]

" [redacted]

Repertorio n. 49672

Raccolta n. 35115

AUTENTICA DI FIRME

Certifico io sottoscritto dottor Enrico Tommasi notaio in Nova Milanese, iscritto al ruolo del distretto notarile di Milano che i signori:

[redacted]

[REDACTED]

della cui identità personale io notaio sono certo, hanno apposto in mia presenza le loro firme in calce alla scrittura privata che precede, a margine dei fogli intermedi e sull'allegato "A", previa lettura datane alle parti.

Sottoscritto alle ore quindici.

Attesto altresì io notaio che i signori [REDACTED]

[REDACTED]

ciascuno per quanto di propria spettanza, della cui identità personale sono certo, previa mia ammonizione sulle conseguenze penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni false e/o reticenti ai sensi degli articoli 3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, hanno reso e sottoscritto alla mia presenza la dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenuta nella presente scrittura privata.

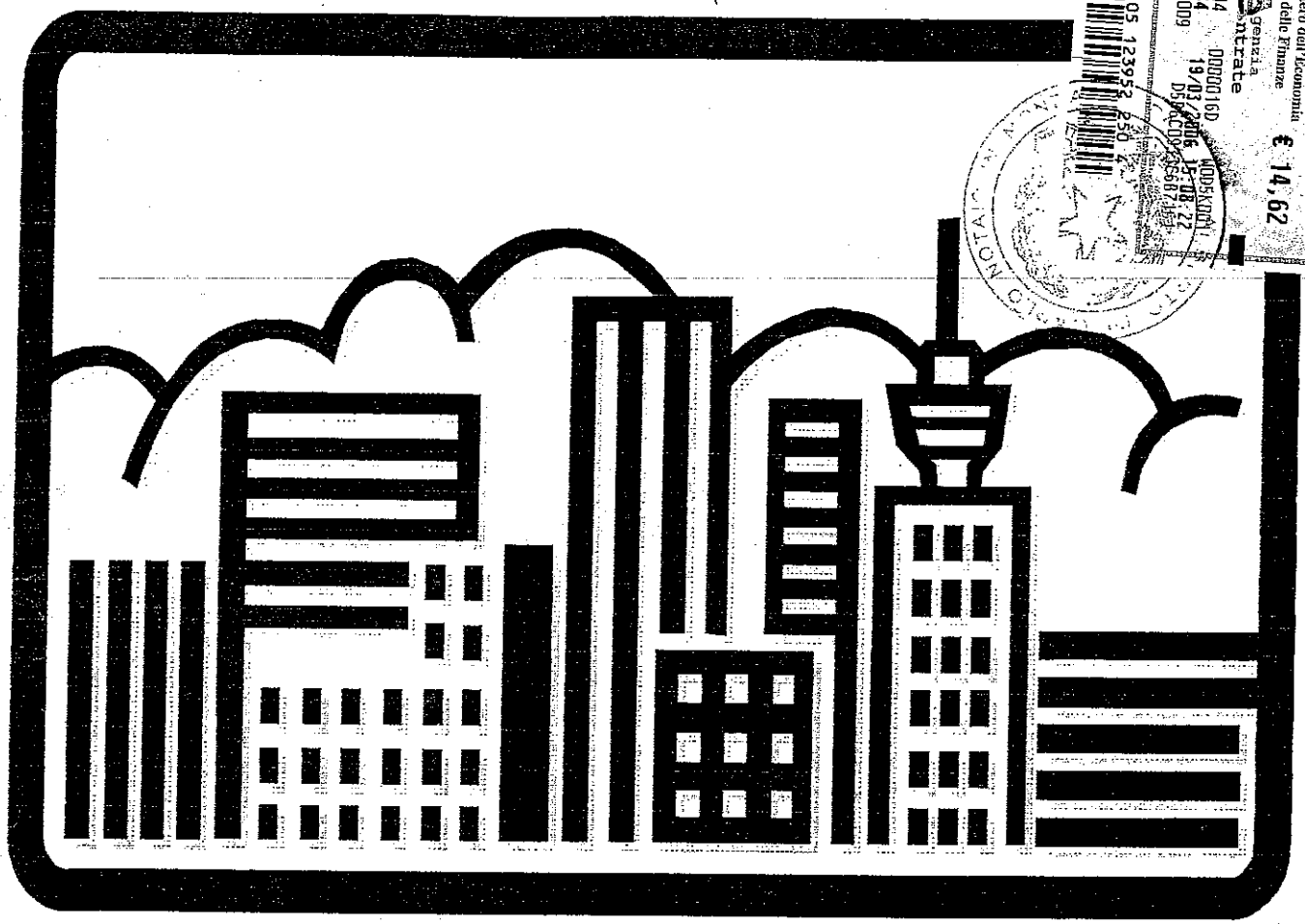
Nova Milanese, via Roma n. 7, 25 (venticinque) maggio 2022 (duemilaventidue).

F.to Enrico Tommasi notaio

6

60/05/1751

Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€ 14,62
00016344
00001344
0001-00009
01/05/2017
19/03/2015
15/08/22
D5/CC05/05607443



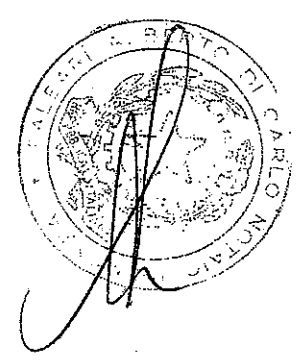
REGOLAMENTO DI SUPERCONDOMINIO

degli stabili siti in Vanzago - Via Milano

EDIFICI A-B-C-D

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



PARTE PRIMA

Art. 1- Formano oggetto del presente Regolamento di Supercondominio gli edifici ad uso civile abitazione, ed autorimesse siti in Vanzago, Via Milano, meglio identificati negli elaborati planimetrici allegati con le seguenti specifiche:

Edificio A mappale 528
Edificio B mappale 529
Edificio C mappale 531 (già denominato B1)
Edificio D mappale 530 (già denominato A1)
 mappale 532 boxes fuoricasa al piano interrato
 Mappale 522 aree scoperte al piano terreno

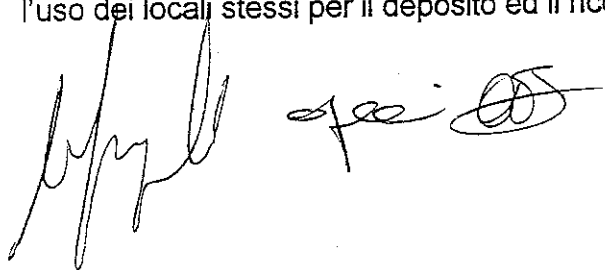
nonchè l'area su cui sorgono gli edifici stessi, gli accessi pedonali e carrai. Il tutto risulta distinto in catasto con i mappali 522-528-529-530-531-532 del foglio 5 del Comune di Vanzago.

Art. 2- Ciascun comproprietario è obbligato a quanto stabilito dal presente Regolamento di Supercondominio, fermi restando gli eventuali diritti ed obblighi contenuti negli atti di acquisto, a favore ed a carico di ciascun comproprietario a qualsiasi titolo.

Art. 3- Costituiscono proprietà comune indivisibile di tutti i condòmini, in quanto pertinenza degli edifici, nelle proporzioni indicate al successivo art. 7 del presente Regolamento di Supercondominio, quanto segue:

- a) l'area su cui sorgono gli edifici condominiali, i passaggi pedonali e carrai con i relativi cancelli di ingresso, le recinzioni delimitanti la proprietà;
- b) l'area di accesso alle autorimesse ed il soprastante solaio di copertura della stessa, le rampe carraie, l'impianto autoclave;
- c) le tubazioni dell'acqua potabile e degli scarichi delle cucine e dei bagni sino alle diramazioni ai singoli edifici, gli impianti luce e forza motrice in genere con le relative apparecchiature che si trovino nelle parti comuni e nei vani comuni, gli impianti citofonico e videocitofonico sino alle diramazioni ai singoli edifici, le cassette postali, i corpi illuminanti delle parti comuni del supercondominio, i grigliati di aerazione delle autorimesse;
- d) più in generale sono comuni ed indivisibili le parti del Supercondominio, le opere, gli impianti, le installazioni ed i manufatti che sono al servizio e vengono adibiti ad uso comune e tutte quelle parti che risultano evidenziate **con retino a tratteggio trasversale e puntinatura color nero** nelle planimetrie allegate al primo contratto di vendita delle singole unità immobiliari.

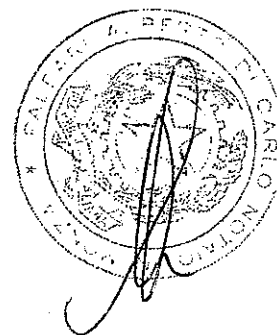
Art. 4- L'accesso ai vani, sedi di installazione degli impianti comuni di cui all'art. 3 del presente regolamento, è severamente proibito da parte di chicchessia, eccezion fatta per l'Amministratore ed il personale designato al funzionamento degli impianti stessi. Viene inibito l'uso dei locali stessi per il deposito ed il ricovero di cose di proprietà privata.



le
iti

Art. 5- Tutte le parti comuni e di uso comune non potranno neppure temporaneamente essere occupate o ingombrate con oggetti e materiali di qualsiasi genere, con automezzi o motomezzi, ancorchè di proprietà di titolari di boxes, e con costruzioni a carattere provvisorio

Art. 6- La misura dei diritti di ciascun condomino sulle cose di proprietà comune indicate nel precedente articolo 3, è proporzionale al valore delle singole unità immobiliari, quali risulta dalle allegate tabelle millesimali "A" e "B".



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and the word "quasi" followed by initials.

Handwritten signature.

PARTE SECONDA

RIPARTIZIONE DELLE SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE DEL SUPERCONDOMINIO

Art. 7-

- a) le spese per la manutenzione, gestione e ricostruzione degli impianti e manufatti posti al servizio del supercondominio, saranno ripartite fra tutti i condomini in base alle allegate tabelle dei millesimi di proprietà. (tabelle A e B)
- b) con lo stesso criterio sopra citato saranno ripartite le spese relative ai consumi di energia elettrica per l'illuminazione dei vani comuni e per il funzionamento degli impianti, alla asportazione delle immondizie, alle pulizie ed alla manutenzione di tutte le parti comuni, alle varie forme di assicurazione, alle spese amministrative e di amministrazione, e ad ogni altra spesa che verrà di volta in volta deliberata dall'assemblea condominiale.
- c) le spese relative ai consumi dell'acqua saranno ripartite per il 50% in base alle persone che occupano gli appartamenti e per il 50% in base ai millesimi di proprietà. (tabelle A e B).
- d) tutte le spese di manutenzione straordinaria per gli impianti, i manufatti, per la conservazione delle parti comuni del supercondominio, ristrutturazioni parziali o totali, e le nuove opere che dovessero essere deliberate, saranno ripartite fra tutti i condomini in base alle tabelle millesimali di proprietà (tabelle A e B);
- e) nessun condomino, per nessuna ragione, potrà sottrarsi al concorso delle spese ordinarie e straordinarie di manutenzione come meglio specificato ai punti precedenti del presente articolo;
- f) tutte le spese riguardanti le autorimesse al piano interrato, saranno ripartite fra i vari condomini comproprietari in proporzione alla quota di comproprietà risultante dalla allegata tabella millesimale (tabella B);
- g) tutte le spese saranno a carico dei condomini con decorrenza dalla data di presa di possesso delle unità immobiliari.

Art. 8 - Le norme previste dall'articolo 7 del presente Regolamento di Supercondominio sono pattizie ; pertanto potranno essere modificate soltanto con il consenso di tutti i condomini, in sede assembleare.

Art. 9- Si intendono di esclusivo carico del condomino le rotture, i sinistri, i danni ed i guasti cagionati a danno di altri condomini, alle cose ed alle parti comuni e di uso comune, causate da loro direttamente o derivanti da loro incuria o trascuratezza. I singoli condomini rispondono anche per i loro dipendenti, per i loro fornitori, per i loro familiari ed in genere per le persone che accedono all'interno del condominio per conto loro.

Art. 10- I balconi sono assegnati in proprietà esclusiva a ciascuna unità immobiliare. Le relative spese di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno ripartite come previsto dall'articolo 1125 del Codice Civile. I balconi ed i terrazzi dovranno essere tenuti sgombri da quanto possa danneggiarli o risultare molesto o indecoroso agli altri condomini o all'estetica del fabbricato.

Art. 11- Non potrà essere intrapresa dai singoli condomini nessuna opera esterna ai fabbricati che modifichi l'architettura, l'estetica o la simmetria dei fabbricati stessi, fatti salvi diritti derivanti dai Patti Speciali. Pertanto anche le tende ed eventuali pergolati dovranno essere di modello e colore uniforme per tutti gli edifici. E' parimenti vietato infiggere chiodi, ganci o simili, ad eccezione di congegni occorrenti per il funzionamento delle tende da sole.

Art. 12- Ciascun condomino potrà eseguire solo all'interno dei locali di sua proprietà eventuali modifiche, che saranno sempre a spese esclusive dell'interessato. L'inizio di tali lavori dovrà essere preventivamente comunicato per iscritto all'Amministratore del Supercondominio, il quale avrà la facoltà di fissare la data e le ore più opportune per il compimento delle opere, in modo che le stesse abbiano ad arrecare la minore molestia possibile agli altri condomini.

Art. 13- Non è consentito all'interno delle unità immobiliari l'esecuzione di opere che alterino la stabilità dell'edificio o che modifichino in qualsiasi modo le condutture dell'acqua, dei fumi, della luce e degli scarichi in genere, o che possano comunque risultare pregiudizievoli agli altri condomini ed alle cose comuni.

Art. 14- Ciascun condomino è obbligato ad eseguire tempestivamente, sotto pena di risarcimento danni, nei locali di sua proprietà quelle riparazioni la cui omissione possa danneggiare gli altri condomini, le parti ed i servizi comuni.

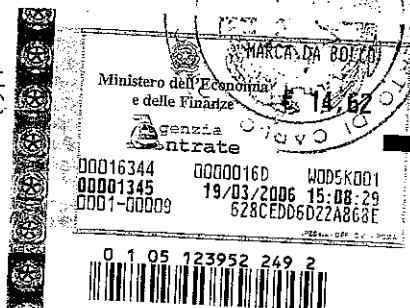
Art. 15- Il condomino che, assentandosi, intende lasciare disabitati i locali di sua proprietà per oltre due giorni, è tenuto a consegnare le chiavi della porta di ingresso a persona di sua fiducia facilmente reperibile, dandone avviso all'Amministratore, affinché in caso di necessità sia possibile accedere ai locali per procedere alla riparazione di eventuali guasti o per eliminare inconvenienti che possano arrecare danni ad altri condomini.

Art. 16- In caso di trasferimento della proprietà, il condomino è tenuto a comunicare all'Amministratore le generalità dei nuovi proprietari ed a far conoscere agli stessi il Regolamento di Supercondominio che dovrà essere espressamente richiamato nell'atto di trasferimento.

Art. 17- Ciascun condomino deve notificare all'Amministratore il proprio domicilio, in difetto del quale si intenderà domiciliato nei locali di sua proprietà.

Art. 18- Qualora l'unità immobiliare fosse data in locazione il conduttore deve accettare tutti gli obblighi dipendenti dal Regolamento di Supercondominio, ferma restando la solidarietà fra proprietario dei locali e conduttore.

[Handwritten signatures]



Art. 19- I condomini non potranno destinare i locali di loro proprietà ad uso diverso da quello indicato nell'articolo 1 del presente Regolamento, salvo diverse disposizioni di regolamento locale, fermo restando che le autorimesse non potranno essere destinate ad uso diverso da quello per cui sono state realizzate e cioè al ricovero di motoveicoli ed autoveicoli.

Art. 20- Ogni condomino deve consentire che nei locali di sua proprietà si proceda all'ispezione ed all'esecuzione dei lavori ritenuti necessari dall'Amministratore per la buona conservazione dello stabile, sotto pena, in difetto, di risarcimento di eventuali danni.

Art. 21- Ogni condomino sarà tenuto a dare sollecitamente notizia all'Amministratore di qualunque guasto che per qualsiasi ragione venisse a verificarsi nei locali di sua proprietà e nelle parti comuni dell'edificio.

ORGANI DEL SUPERCONDOMINIO

Art. 22- Sono organi del Supercondominio :

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio dei Condomini
- c) l'Amministratore.

DELLE ASSEMBLEE

Art. 23- L'Assemblea è l'unico organo competente per deliberare eventuali opere e lavori ritenuti necessari per mantenere le parti comuni e tutti i servizi comuni annessi in buona conservazione. Tutti i condomini, indistintamente, dovranno partecipare alle spese per i lavori di cui sopra in proporzione al valore espresso in millesimi delle singole proprietà. (tabelle A e B)

Art. 24- Tutti i condomini si riuniranno in Assemblea ordinaria ogni anno entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario. La data di chiusura viene fissata convenzionalmente nel 31 dicembre di ogni anno. Per il primo esercizio l'Amministratore potrà richiedere il versamento di un fondo spese.

Art. 25- L'Assemblea ordinaria deve discutere, approvare o modificare il rendiconto di gestione dell'Amministratore ed il relativo riparto delle spese, il preventivo ed il relativo riparto delle spese occorrenti per l'uso, la conservazione e la manutenzione delle cose comuni o destinate all'uso comune. Tale riparto deve essere fatto in base ai criteri stabiliti dal presente regolamento e nessun condomino potrà sottrarsi al contributo delle spese.

quello
mento
to da

Art. 26- Le Assemblee (sia quella ordinaria che quella straordinaria), sono convocate dall'Amministratore a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, indirizzata personalmente a ciascun condomino e spedita almeno sette giorni prima del giorno fissato per la convocazione. La lettera dovrà contenere l'ordine del giorno, con allegato il rendiconto e l'indicazione che i documenti del rendiconto annuale di gestione e del bilancio preventivo sono a disposizione dei condomini per ogni opportuno controllo presso l'Amministratore.

eda
na

Art. 27- L'Assemblea annuale nomina l'Amministratore ed i membri del Consiglio che durano in carica un anno. Tanto l'Amministratore che i consiglieri sono rieleggibili. Per il primo anno l'Amministratore sarà scelto e nominato dalla società venditrice.

di
e

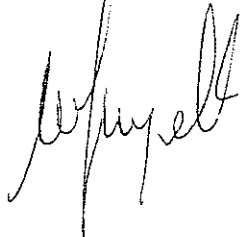
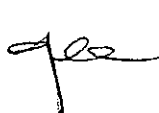
Art. 28- Le Assemblee straordinarie sono convocate, con le stesse formalità dell'assemblea ordinaria, tutte le volte che sia ritenuto necessario dall'Amministratore, oppure a richiesta di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore del supercondominio.

Art. 29- L'Assemblea nomina tra gli intervenuti un Presidente ed un Segretario. Essa è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero supercondominio e i due terzi dei partecipanti dell'intero supercondominio. Sono valide le deliberazioni adottate con un numero di voti che rappresentino la metà più uno degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell'intero supercondominio.

Art. 30- Ogni proprietario, ove non voglia o non possa intervenire all'Assemblea, ha diritto di farsi rappresentare delegando un altro condomino con una delega scritta.

Art. 31- Nel caso che l'Assemblea di prima convocazione non potesse avere luogo per mancanza di numero legale, l'Assemblea viene riconvocata in giorno successivo a quello indicato per la prima. Le deliberazioni in questo caso sono valide se riportano un numero di voti che rappresentino un terzo degli intervenuti ed almeno un terzo del valore dell'intero condominio. In ogni caso dovranno essere prese con la maggioranza di cui all'art. 1136 del Codice Civile comma secondo, le deliberazioni concernenti la revoca dell'Amministratore, l'esecuzione di riparazioni straordinarie il cui costo sia superiore a € 5.000 (cinquemila), e l'instaurazione di liti attive e passive esorbitanti le attribuzioni dell'Amministratore.

Art. 32- Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità di legge ed al Regolamento di Supercondominio obbligano tutti i condomini anche se dissenzienti o non intervenuti. Contro le deliberazioni non conformi alle leggi ed al regolamento, il dissenziente può fare ricorso all'Autorità Giudiziaria. Il ricorso non sospende la deliberazione, salvo che la sospensione non sia ordinata dalla stessa Autorità Giudiziaria. Il ricorso deve essere presentato, pena la decadenza, entro trenta giorni decorrenti dalla data di deliberazione per i dissenzienti e dalla data di notifica per i dissenzienti assenti all'Assemblea.

Art. 33- Delle deliberazioni dell'Assemblea verrà redatto il verbale che dovrà contenere:

- a) il luogo, la data dell'adunata e l'ordine del giorno;
- b) il nome ed il cognome dei condomini intervenuti o rappresentati, con l'indicazione delle rispettive quote millesimali di comproprietà;
- c) la scelta del Presidente e del Segretario e la constatazione della regolarità dell'Assemblea;
- d) un sommario resoconto della discussione e del testo delle deliberazioni prese. Il verbale deve essere trascritto in un apposito registro, compilato in sede assembleare ed infine sottoscritto, previa lettura, dal Presidente e dal Segretario.

Art. 3
supe
e di
com
priv

Art
ca

A
e

DEL CONSIGLIO DI SUPERCONDOMINIO

Art. 34- Il Consiglio coadiuva l'Amministratore. Esso è composto da almeno tre membri scelti dall'Assemblea dei Condomini.

DELL'AMMINISTRATORE DEL SUPERCONDOMINIO

Art. 35- L'Amministratore è nominato dall'Assemblea dei Condomini ed è retribuito nella misura determinata annualmente dall'Assemblea in base alle norme vigenti in fatto di retribuzione all'Amministratore. Per il primo anno di gestione l'Amministratore sarà scelto e nominato dalla Società Venditrice.

Art. 36- L'Amministratore ha la rappresentanza giuridica del supercondominio e sottocondomini di fronte ai terzi ed ai singoli proprietari in giudizio. In tale veste può promuovere azioni sia contro i condomini che contro i terzi e può essere convenuto a giudizio e ricevere legalmente notifica delle ordinanze dell'autorità e degli atti in genere interessanti il supercondominio. Egli provvede alla ripartizione ed al pagamento delle spese condominiali sia per il supercondominio che per i sottocondomini.

Art. 37- Per sopperire a dette spese, l'Amministratore compila un preventivo ed un riparto fra tutti i condomini, in base ai criteri ed alle norme stabilite dal presente regolamento.

Art. 38- In base al preventivo ed al riparto delle spese, una volta approvati dall'Assemblea dei Condomini, l'Amministratore ha il diritto di esigere da ciascun condomino le somme risultanti a loro carico secondo i ratei stabiliti. Nel caso che i condomini non provvedano ai pagamenti, trascorsi venti giorni dalla data di scadenza dei ratei, l'Amministratore potrà esigere coattivamente le somme, incrementate dei relativi interessi di mora (corrispondenti all'interesse legale aumentato di tre punti), anche a mezzo di procedimenti ingiuntivi, le cui maggiori spese saranno addebitate al condomino inadempiente.

Art. 39- L'Amministratore dovrà, altresì, curare la manutenzione ordinaria e straordinaria del supercondominio e dei sottocondomini, la sorveglianza sull'andamento di tutti i servizi comuni e di uso comune. Per l'espletamento di tale mandato a lui o a persona da lui incaricata, compete il diritto di visita e di ispezione ai locali comuni, nonché occorrendo alle proprietà private, previ gli opportuni accordi con i rispettivi proprietari.

Art. 40- L'Amministratore ha la facoltà di invitare i condomini all'esecuzione delle opere a loro carico, che si rendessero necessarie. Tali inviti potranno essere fatti verbalmente o per iscritto.

Art. 41- Trascorsi dieci giorni dall'invito di cui sopra, l'Amministratore avrà diritto di far eseguire egli stesso le opere a carico dei singoli proprietari e dagli stessi omesse, a loro spese.

Art. 42- L'Amministratore è responsabile di tutti i fondi ricevuti e delle somme comunque riscosse. Delle erogazioni dovrà rendere conto all'Assemblea ordinaria annuale. Le somme di cui eventualmente ogni condomino restasse debitore, saranno esigibili a suo carico, mentre le eccedenze verranno scontate dall'Amministratore per l'anno successivo.

Art. 43- L'Amministratore dovrà tenere i seguenti documenti : registro dei verbali, contratti assicurativi e tutti i contratti in genere, l'elenco dei proprietari con i relativi indirizzi, gli estremi del titolo di acquisto di ogni condomino ed un tipo planimetrico di tutti gli immobili.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 44- E' vietato a tutti i condomini ed agli inquilini lasciare circolare liberamente animali di qualsiasi genere, specie negli spazi e negli anditi comuni; in particolare resta obbligatorio l'uso del guinzaglio per la circolazione di animali all'interno della residenza. E' vietato stendere biancheria, panni o altro alle finestre. Anche sui terrazzi di proprietà esclusiva la biancheria dovrà essere stesa in modo che non sia visibile dall'esterno del fabbricato. E' inoltre vietato lavare motomezzi ed automezzi.

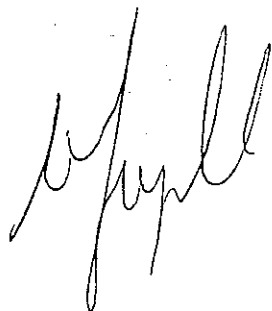
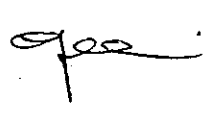
Art. 45- L'uso degli ascensori è vietato ai bambini di età inferiore ai dodici anni non accompagnati. Chiunque usi l'ascensore lo fa a suo rischio e pericolo. Inquilini e condomini rispondono per le persone conviventi, anche se minori o incapaci, e per le persone di servizio.

Art. 46- Auto, biciclette, passeggini, carrozzine, tricicli, motociclette e simili, non potranno essere depositate nei cortili, negli atri di ingresso, nei piazzali, nei percorsi e negli spazi comuni, negli spazi prospicienti le autorimesse, ed in genere in siti non appositamente creati per detto scopo.



Art. 47- L'Assemblea del supercondominio delibererà in merito alla scelta di pergolati , tende per il sole, apparecchi di illuminazione, fioriere, vasi per i fiori, ed eventuali altri arredi mobili con il voto favorevole di almeno il 51% (cinquantunopercento) dei partecipanti al condominio. Fermo restando che detta scelta dovrà essere fatta con il preventivo benestare dell'Architetto progettista e Direttore dei Lavori, la deliberazione dell'Assemblea sarà vincolante per tutti i condomini.

Art. 48- Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente Regolamento di Supercondominio si farà riferimento alle vigenti norme in materia di condominio, al Codice Civile e ad eventuali sentenze della Corte di Cassazione.



l so
da
che
ma
so

A

PARTE TERZA

REGOLAMENTO DEI SOTTOCONDOMINI

I sottocondomini sono costituiti da un insieme di edifici denominati A-B-C(già B1)-D(già A1) e da un corpo di autorimesse, indipendenti fra loro dal punto di vista strutturale e funzionale e che resteranno autonomi per quanto riguarda problemi di gestione, organizzazione e manutenzione inerenti i singoli edifici. I diritti e gli obblighi dei condomini di ogni sottocondominio sono quelli prescritti dal Regolamento di Supercondominio.

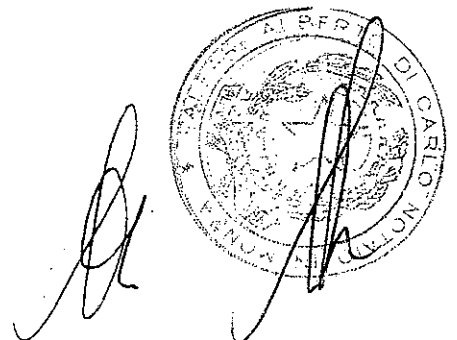
AMMINISTRAZIONE DEI SOTTOCONDOMINI

Art. 49- L'Amministrazione è affidata all'Amministratore del Supercondominio. Diritti ed obblighi dell'Amministratore sono quelli prescritti dal Regolamento di Supercondominio.

DELLE ASSEMBLEE DEI SOTTOCONDOMINI

Art. 50- Ogni singolo sottocondominio potrà riunirsi in Assemblea per deliberare eventuali opere e lavori ritenuti necessari per mantenere ogni singolo stabile e tutti i servizi comuni annessi in buona conservazione, ivi compresi i lavori relativi al manto di copertura, alle facciate, ai muri perimetrali, ai vani scala, etc. Tutti i condomini, indistintamente, dovranno partecipare alle spese per i lavori di cui sopra in proporzione alle tabelle millesimali di proprietà (tabelle "A" e "B") ed in proporzione alla quota millesimale destinata ad ogni singolo edificio. Diritti ed obblighi delle Assemblee sono quelli prescritti dal Regolamento di Supercondominio.

[Handwritten signatures]



PARTE QUARTA

EDIFICIO A

PREMESSA

L'edificio A fa parte del Supercondominio. Pertanto i proprietari dello stesso, per sé, successori ed aventi causa sono sin d'ora obbligati a quanto stabilito dal presente regolamento ed a concorrere alle spese per la manutenzione, gestione e ricostruzione inerenti il supercondominio ed il condominio secondo quanto previsto all'art. 7 e dall'art. 52 del presente Regolamento.

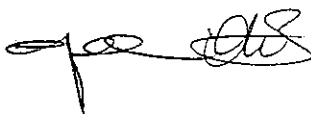
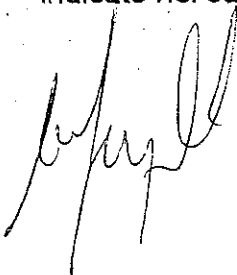
Art. 51- Costituiscono proprietà comune indivisibile fra tutti i condomini dell'edificio denominato A, nelle proporzioni indicate nel successivo art. 52 del presente regolamento, quanto segue :

- a) le fondazioni, le strutture portanti e perimetrali, gli anditi le facciate, il tetto di copertura ;
- b) lo spazio adibito a locale contatori, il porticato e gli atrii di ingresso, le trombe delle scale dal piano interrato al tetto con le relative rampe ed i pianerottoli, i corridoi delle cantine, i locali macchine ascensori, i pianerottoli di sbarco degli ascensori ai vari piani;
- c) le canne fumarie delle cucine e del riscaldamento autonomo sino alle diramazioni alle singole unità immobiliari, le tubazioni montanti dell'acqua potabile e degli scarichi delle cucine e dei bagni sino alle diramazioni alle singole unità immobiliari, le cabine degli ascensori, i macchinari con i motori ed i quadri degli ascensori, gli impianti luce e forza motrice in genere con le relative apparecchiature che servano e si trovino nelle parti comuni dell'edificio, i montanti dell'impianto videocitofonico sino alle diramazioni alle singole unità immobiliari, i corpi illuminanti le parti comuni dell'edificio ;
- d) più in generale sono comuni ed indivisibili le parti dell'edificio, le opere, gli impianti, le installazioni ed i manufatti che sono al servizio e vengono adibiti ad uso comune e tutte quelle parti che risultano evidenziate con retino a croci nere nelle planimetrie allegate al primo contratto di vendita delle singole unità immobiliari del Supercondominio :

RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIE E STRAORDINARIE RELATIVE ALL'EDIFICIO A

Art. 52-

- a) le spese per la manutenzione, gestione e ricostruzione di tutti gli impianti e manufatti posti al servizio dei condomini dell'edificio A, saranno ripartite fra gli stessi in base alle allegate tabelle dei millesimi di proprietà (tabella "A") ed in proporzione alla quota assegnata all'edificio stesso, con esclusione degli impianti ascensori le cui spese verranno ripartite in base a quanto indicato nel successivo punto "c" ;



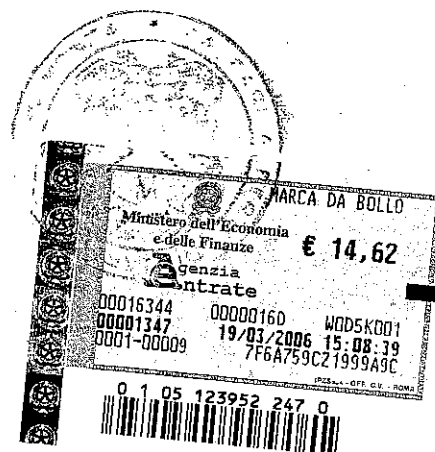
b) c
Pillu
Per
17,
ba
c)
i c
pr
in
c
d
r
:

b) con lo stesso criterio sopra citato saranno ripartite le spese relative all' energia elettrica per l'illuminazione dei vani comuni e per il funzionamento degli impianti tecnologici dell'edificio A. Per la pulizia delle parti comuni dell'edificio A verrà addebitata ai condomini una quota pari al 17,5% delle spese totali delle pulizie del supercondominio, da dividere fra i condomini stessi in base alla allegata tabella dei millesimi di proprietà (tabella "A")

c) le spese relative alla gestione e manutenzione ordinaria degli ascensori saranno ripartite fra i condomini che usufruiscono di tale servizio in base alla tabella millesimale di gestione predisposta. Per ciò che riguarda la manutenzione straordinaria e la ricostruzione degli impianti, essendo gli stessi di proprietà comune, le spese relative verranno ripartite fra i tutti i condomini in base ai millesimi risultanti dalla tabella dei millesimi di proprietà (tabella "A").

d) le spese per la manutenzione e ricostruzione delle scale comuni, dei soffitti e del tetto relative all'edificio A verranno ripartite fra i singoli condomini in base a quanto disposto dagli articoli 1124-1125 del Codice Civile

e) tutte le spese saranno a carico dei condomini con decorrenza dalla data di presa di possesso delle unità immobiliari.



[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

EDIFICIO B

PREMESSA

L'edificio B fa parte del Supercondominio. Pertanto i proprietari dello stesso, per sé, successori ed aventi causa sono sin d'ora obbligati a quanto stabilito dal presente regolamento ed a concorrere alle spese per la manutenzione, gestione e ricostruzione inerenti il supercondominio ed il condominio secondo quanto previsto all'art. 7 e dall'art. 54 del presente Regolamento.

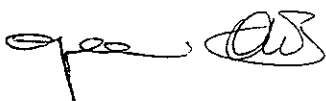
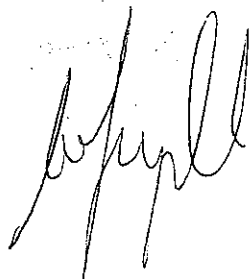
Art. 53- Costituiscono proprietà comune indivisibile fra tutti i condomini dell'edificio denominato B, nelle proporzioni indicate nel successivo art. 54 del presente regolamento, quanto segue :

- a) le fondazioni, le strutture portanti e perimetrali, gli anditi le facciate, il tetto di copertura ;
- b) lo spazio adibito a locale contatori ,il porticato e gli atrii di ingresso , le trombe delle scale dal piano interrato al tetto con le relative rampe ed i pianerottoli, i corridoi delle cantine, i locali macchine ascensori, i pianerottoli di sbarco degli ascensori ai vari piani;
- c) le canne fumarie delle cucine e del riscaldamento autonomo sino alle diramazioni alle singole unità immobiliari, le tubazioni montanti dell'acqua potabile e degli scarichi delle cucine e dei bagni sino alle diramazioni alle singole unità immobiliari, le cabine degli ascensori, i macchinari con i motori ed i quadri degli ascensori, gli impianti luce e forza motrice in genere con le relative apparecchiature che servano e si trovino nelle parti comuni dell'edificio, i montanti dell'impianto videocitofonico sino alle diramazioni alle singole unità immobiliari, i corpi illuminanti le parti comuni dell'edificio ;
- d) più in generale sono comuni ed indivisibili le parti dell'edificio, le opere, gli impianti, le installazioni ed i manufatti che sono al servizio e vengono adibiti ad uso comune e tutte quelle parti che risultano evidenziate con retino a puntini neri nelle planimetrie allegate al primo contratto di vendita delle singole unità immobiliari del Supercondominio :

RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIE E STRAORDINARIE RELATIVE ALL'EDIFICIO B

Art. 54-

- a) le spese per la manutenzione, gestione e ricostruzione di tutti gli impianti e manufatti posti al servizio dei condomini dell'edificio B, saranno ripartite fra gli stessi in base alla allegata tabella dei millesimi di proprietà (tabella "A") ed in proporzione alla quota assegnata all'edificio stesso, con esclusione degli impianti ascensori le cui spese verranno ripartite in base a quanto indicato nel successivo punto "c" ;



b) di
l'illu
cui
con
del
tab
c)
i
pr
in
c
d
r

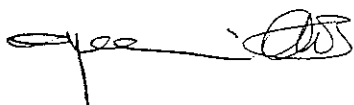
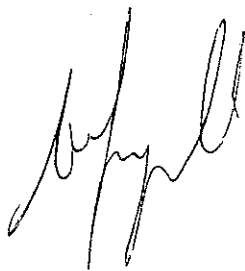
b) con lo stesso criterio sopra citato saranno ripartite le spese relative all' energia elettrica per l'illuminazione dei vani comuni e per il funzionamento degli impianti tecnologici dell'edificio B, i cui consumi verranno dedotti dall'apposito sottocontatore di misura. Per la pulizia delle parti comuni dell'edificio B verrà addebitata ai condomini una quota pari al 25,8% delle spese totali delle pulizie del supercondominio, da dividere fra i condomini stessi in base alla allegata tabella dei millesimi di proprietà (tabelle "A")

c) le spese relative alla gestione e manutenzione ordinaria degli ascensori saranno ripartite fra i condomini che usufruiscono di tale servizio in base alla tabella millesimale di gestione predisposta. Per ciò che riguarda la manutenzione straordinaria e la ricostruzione degli impianti, essendo gli stessi di proprietà comune, le spese relative verranno ripartite fra i tutti i condomini in base ai millesimi risultanti dalla tabella dei millesimi di proprietà (tabella "A")

d) le spese per la manutenzione e ricostruzione delle scale comuni, dei soffitti e del tetto relative all'edificio B verranno ripartite fra i singoli condomini in base a quanto disposto dagli articoli 1124-1125 del Codice Civile

e) tutte le spese saranno a carico dei condomini con decorrenza dalla data di presa di possesso delle unità immobiliari.

sè,
nte
nti
tel



PARTE QUARTA

EDIFICIO C

PREMESSA

L'edificio C fa parte del Supercondominio. Pertanto i proprietari dello stesso, per sè, successori ed aventi causa sono sin d'ora obbligati a quanto stabilito dal presente regolamento ed a concorrere alle spese per la manutenzione, gestione e ricostruzione inerenti il supercondominio ed il condominio secondo quanto previsto all'art. 7 e dall'art. 52 del presente Regolamento.

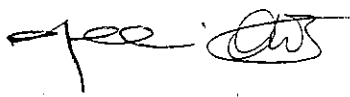
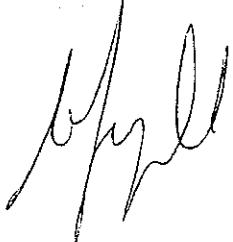
Art. 51- Costituiscono proprietà comune indivisibile fra tutti i condomini dell'edificio denominato C, nelle proporzioni indicate nel successivo art. 52 del presente regolamento, quanto segue :

- a) le fondazioni, le strutture portanti e perimetrali, gli anditi le facciate, il tetto di copertura ;
- b) lo spazio adibito a locale contatori, il porticato e gli atrii di ingresso , le trombe delle scale dal piano interrato al tetto con le relative rampe ed i pianerottoli, i corridoi delle cantine, i locali macchine ascensori, i pianerottoli di sbarco degli ascensori ai vari piani;
- c) le canne fumarie delle cucine e del riscaldamento autonomo sino alle diramazioni alle singole unità immobiliari, le tubazioni montanti dell'acqua potabile e degli scarichi delle cucine e dei bagni sino alle diramazioni alle singole unità immobiliari, le cabine degli ascensori, i macchinari con i motori ed i quadri degli ascensori, gli impianti luce e forza motrice in genere con le relative apparecchiature che servano e si trovino nelle parti comuni dell'edificio, i montanti dell'impianto videocitofonico sino alle diramazioni alle singole unità immobiliari, i corpi illuminanti le parti comuni dell'edificio ;
- d) più in generale sono comuni ed indivisibili le parti dell'edificio, le opere, gli impianti, le installazioni ed i manufatti che sono al servizio e vengono adibiti ad uso comune e tutte quelle parti che risultano evidenziate con retino a pallini neri nelle planimetrie allegate al primo contratto di vendita delle singole unità immobiliari del Supercondominio :

RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIE E STRAORDINARIE RELATIVE ALL'EDIFICIO C

Art. 52-

- a) le spese per la manutenzione, gestione e ricostruzione di tutti gli impianti e manufatti posti al servizio dei condomini dell'edificio C, saranno ripartite fra gli stessi in base alle allegate tabelle dei millesimi di proprietà (tabella "A") ed in proporzione alla quota assegnata all'edificio stesso, con esclusione degli impianti ascensori le cui spese verranno ripartite in base a quanto indicato nel successivo punto "c" ;



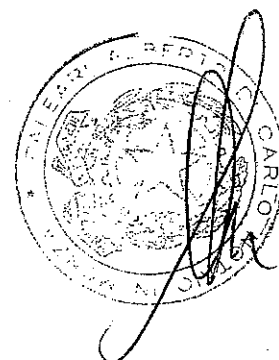
b) co
rillun
Per l
25,8
in-b
c) le
i ci
pre
im
co
d)
re
a
e
f

b) con lo stesso criterio sopra citato saranno ripartite le spese relative all' energia elettrica per l'illuminazione dei vani comuni e per il funzionamento degli impianti tecnologici dell'edificio C. Per la pulizia delle parti comuni dell'edificio C verrà addebitata ai condomini una quota pari al 25,8 % delle spese totali delle pulizie del supercondominio, da dividere fra i condomini stessi in base alla allegata tabella dei millesimi di proprietà (tabella "A")

c) le spese relative alla gestione e manutenzione ordinaria degli ascensori saranno ripartite fra i condomini che usufruiscono di tale servizio in base alla tabella millesimale di gestione predisposta. Per ciò che riguarda la manutenzione straordinaria e la ricostruzione degli impianti, essendo gli stessi di proprietà comune, le spese relative verranno ripartite fra i tutti i condomini in base ai millesimi risultanti dalla tabella dei millesimi di proprietà (tabella "A").

d) le spese per la manutenzione e ricostruzione delle scale comuni, dei soffitti e del tetto relative all'edificio C verranno ripartite fra i singoli condomini in base a quanto disposto dagli articoli 1124-1125 del Codice Civile

e) tutte le spese saranno a carico dei condomini con decorrenza dalla data di presa di possesso delle unità immobiliari.



EDIFICIO D

PREMESSA

L'edificio D fa parte del Supercondominio. Pertanto i proprietari dello stesso, per sé, successori ed aventi causa sono sin d'ora obbligati a quanto stabilito dal presente regolamento ed a concorrere alle spese per la manutenzione, gestione e ricostruzione inerenti il supercondominio ed il condominio secondo quanto previsto all'art. 7 e dall'art. 54 del presente Regolamento.

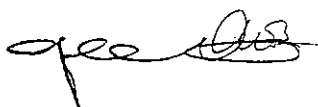
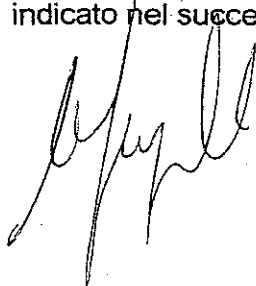
Art. 53- Costituiscono proprietà comune indivisibile fra tutti i condomini dell'edificio denominato D, nelle proporzioni indicate nel successivo art. 54 del presente regolamento, quanto segue :

- a) le fondazioni, le strutture portanti e perimetrali, gli anditi le facciate, il tetto di copertura ;
- b) lo spazio adibito a locale contatori, il porticato e gli atrii di ingresso, le trombe delle scale dal piano interrato al tetto con le relative rampe ed i pianerottoli, i corridoi delle cantine, i locali macchine ascensori, i pianerottoli di sbarco degli ascensori ai vari piani;
- c) le canne fumarie delle cucine e del riscaldamento autonomo sino alle diramazioni alle singole unità immobiliari, le tubazioni montanti dell'acqua potabile e degli scarichi delle cucine e dei bagni sino alle diramazioni alle singole unità immobiliari, le cabine degli ascensori, i macchinari con i motori ed i quadri degli ascensori, gli impianti luce e forza motrice in genere con le relative apparecchiature che servano e si trovino nelle parti comuni dell'edificio, i montanti dell'impianto videocitofonico sino alle diramazioni alle singole unità immobiliari, i corpi illuminanti le parti comuni dell'edificio ;
- d) più in generale sono comuni ed indivisibili le parti dell'edificio, le opere, gli impianti, le installazioni ed i manufatti che sono al servizio e vengono adibiti ad uso comune e tutte quelle parti che risultano evidenziate con retino a quadretti trasversali neri nelle planimetrie allegate al primo contratto di vendita delle singole unità immobiliari del Supercondominio :

RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIE E STRAORDINARIE RELATIVE ALL'EDIFICIO D

Art. 54-

a) le spese per la manutenzione, gestione e ricostruzione di tutti gli impianti e manufatti posti al servizio dei condomini dell'edificio D, saranno ripartite fra gli stessi in base alla allegata tabella dei millesimi di proprietà (tabella "A") ed in proporzione alla quota assegnata all'edificio stesso, con esclusione degli impianti ascensori le cui spese verranno ripartite in base a quanto indicato nel successivo punto "c" ;



b) con lo stesso criterio sopra citato saranno ripartite le spese relative all' energia elettrica per l'illuminazione dei vani comuni e per il funzionamento degli impianti tecnologici dell'edificio D, i cui consumi verranno dedotti dall'apposito sottocontatore di misura. Per la pulizia delle parti comuni dell'edificio D verrà addebitata ai condomini una quota pari al 17,5% delle spese totali delle pulizie del supercondominio, da dividere fra i condomini stessi in base alla allegata tabella dei millesimi di proprietà (tabelle "A")

c) le spese relative alla gestione e manutenzione ordinaria degli ascensori saranno ripartite fra i condomini che usufruiscono di tale servizio in base alla tabella millesimale di gestione predisposta. Per ciò che riguarda la manutenzione straordinaria e la ricostruzione degli impianti, essendo gli stessi di proprietà comune, le spese relative verranno ripartite fra i tutti i condomini in base ai millesimi risultanti dalla tabella dei millesimi di proprietà (tabella "A")

d) le spese per la manutenzione e ricostruzione delle scale comuni, dei soffitti e del tetto relative all'edificio D verranno ripartite fra i singoli condomini in base a quanto disposto dagli articoli 1124-1125 del Codice Civile

e) tutte le spese saranno a carico dei condomini con decorrenza dalla data di presa di possesso delle unità immobiliari.



PATTI SPECIALI

da allegare agli atti di vendita del supercondominio in Vanzago - Via Milano

1 -La manutenzione dei lucernari ubicati nelle falde del tetto è a carico di coloro che ne usufruiscono, limitatamente alla struttura lignea ed a quella vitrea.

2 -I proprietari delle unità immobiliari poste all'ultimo piano del fabbricato condominiale hanno l'obbligo di lasciare libero accesso attraverso i locali di loro proprietà alle persone autorizzate dall'Amministratore per eventuali opere di controllo e manutenzione al tetto di copertura ed alle antenne televisive.

3- I proprietari dei sottotetti attualmente non abitabili hanno diritto ,previo ottenimento delle concessioni o autorizzazioni edilizie prescritte dalle normative vigenti senza necessità di preventiva autorizzazione dell'assemblea dei condomini e senza che sia dovuto alcun indennizzo al condominio, di rendere abitabili i detti sottotetti.

Qualora uno o più condomini dovessero trasformare i sottotetti in locali abitabili, la tabella millesimale di comproprietà degli enti comuni dovrà essere rielaborata, a spese dei predetti condomini, tenendo conto delle nuove unità abitative che di volta in volta si verranno a creare, precisandosi che dette eventuali modifiche alle tabelle millesimali potranno essere eseguite entro un tempo massimo di 1 anno dal recupero di ogni singolo sottotetto.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



EDIFICIO

A

Allegato C 60205/17751

CONDOMINIO IN VANZAGO

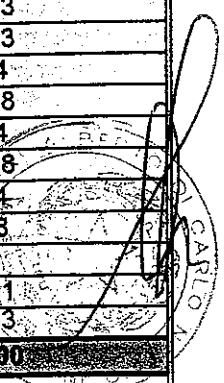
Via Milano

TABELLA DEI MILLESIMI DI PROPRIETA' DEGLI APPARTAMENTI (TABELLA "A")

EDIFICIO	SCALA	PIANO	INT.	MAPP	N.SUB	DESTINAZIONE	MILLESIMI DI PROPRIETA'
A	A	1	1	528	2	ABITAZIONE	8,49
	A	1	2	528	3	ABITAZIONE	8,49
	A	2	13	528	4	ABITAZIONE	8,49
	A	2	14	528	5	ABITAZIONE	8,49
	A	3	25	528	6	ABITAZIONE	8,49
	A	3	26	528	7	ABITAZIONE	8,49
	A	4/5	37	528	8	ABITAZIONE	11,38
	A	4/5	38	528	9	ABITAZIONE	12,14
	B	1	3	528	10	ABITAZIONE	8,90
	B	1	4	528	11	ABITAZIONE	7,74
	B	1	5	528	12	ABITAZIONE	6,04
	B	2	15	528	13	ABITAZIONE	8,90
	B	2	16	528	14	ABITAZIONE	7,74
	B	2	17	528	15	ABITAZIONE	6,04
	B	3	27	528	16	ABITAZIONE	8,90
	B	3	28	528	17	ABITAZIONE	7,74
	B	3	29	528	18	ABITAZIONE	6,04
	B	4/5	39	528	19	ABITAZIONE	12,57
	B	4/5	40	528	20	ABITAZIONE	10,98
	B	4/5	41	528	21	ABITAZIONE	8,95
totale							175,00
B	C	1	6	529	2	ABITAZIONE	4,57
	C	1	6a	529	3	ABITAZIONE	5,8
	C	1	7	529	4	ABITAZIONE	7,05
	C	2	18	529	5	ABITAZIONE	4,57
	C	2	18a	529	6	ABITAZIONE	5,8
	C	2	19	529	7	ABITAZIONE	7,05
	C	3	30	529	8	ABITAZIONE	4,57
	C	3	30a	529	9	ABITAZIONE	5,80
	C	3	31	529	10	ABITAZIONE	7,05
	C	4/5	42	529	11	ABITAZIONE	11,63
	C	4/5	43	529	12	ABITAZIONE	12,51
	D	1	8	529	13	ABITAZIONE	9,13
	D	1	9	529	14	ABITAZIONE	8,38
	D	1	10	529	15	ABITAZIONE	6,13
	D	2	20	529	16	ABITAZIONE	9,13
	D	2	21	529	17	ABITAZIONE	8,38
	D	2	22	529	18	ABITAZIONE	6,13
	D	3	32/33	529	19	ABITAZIONE	17,51
	D	3	34	529	20	ABITAZIONE	6,13
	D	4/5	44	529	21	ABITAZIONE	12,92
	D	4/5	45	529	22	ABITAZIONE	11,13
	D	4/5	46	529	23	ABITAZIONE	10,23
	E	1	11	529	24	ABITAZIONE	7,04
	E	1	12	529	25	ABITAZIONE	10,38
	E	2	23	529	26	ABITAZIONE	7,04
	E	2	24	529	27	ABITAZIONE	10,38
	E	3	35	529	28	ABITAZIONE	7,04
	E	3	36a	529	29	ABITAZIONE	5,78
	E	3	36	529	30	ABITAZIONE	4,6
	E	4/5	47	529	31	ABITAZIONE	12,51
	E	4/5	48	529	32	ABITAZIONE	11,63
totale							258,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONDominio IN VANZAGO

Via Milano

TABELLA DEI MILLESIMI DI PROPRIETA' DEGLI APPARTAMENTI (TABELLA "A")

EDIFICIO	SCALA	PIANO	INT.	MAPP	N.SUB	DESTINAZIONE	MILLESIMI DI PROPRIETA'
D	I	1	56	530	2	ABITAZIONE	6,04
	I	1	57	530	3	ABITAZIONE	7,74
	I	1	58	530	4	ABITAZIONE	8,90
	I	2	68	530	5	ABITAZIONE	6,04
	I	2	69	530	6	ABITAZIONE	7,74
	I	2	70	530	7	ABITAZIONE	8,90
	I	3	80	530	8	ABITAZIONE	6,04
	I	3	81	530	9	ABITAZIONE	7,74
	I	3	82	530	10	ABITAZIONE	8,90
	I	4/5	92	530	11	ABITAZIONE	8,95
	I	4/5	93	530	12	ABITAZIONE	10,98
	I	4/5	94	530	13	ABITAZIONE	12,57
	L	1	59	530	14	ABITAZIONE	7,00
	L	1	60-60a	530	701	ABITAZIONE	9,98
	L	2	71	530	17	ABITAZIONE	8,49
	L	2	72	530	18	ABITAZIONE	8,49
	L	3	83	530	19	ABITAZIONE	8,49
	L	3	84	530	20	ABITAZIONE	8,49
	L	4/5	95	530	21	ABITAZIONE	12,14
	L	4/5	96	530	22	ABITAZIONE	11,38
totale							175,00
C	F	1	49	531	2	ABITAZIONE	4,57
	F	1	49a	531	3	ABITAZIONE	5,80
	F	1	50	531	4	ABITAZIONE	7,05
	F	2	61	531	5	ABITAZIONE	4,57
	F	2	61a	531	6	ABITAZIONE	5,80
	F	2	62	531	7	ABITAZIONE	7,05
	F	3	73	531	8	ABITAZIONE	4,57
	F	3	73a	531	9	ABITAZIONE	5,80
	F	3	74	531	10	ABITAZIONE	7,05
	F	4/5	85	531	11	ABITAZIONE	11,63
	F	4/5	86	531	12	ABITAZIONE	12,51
	G	1	51	531	13	ABITAZIONE	6,13
	G	1	52	531	14	ABITAZIONE	8,38
	G	1	53	531	15	ABITAZIONE	9,13
	G	2	63	531	16	ABITAZIONE	6,13
	G	2	64	531	17	ABITAZIONE	8,38
	G	2	65	531	18	ABITAZIONE	9,13
	G	3	75	531	19	ABITAZIONE	6,13
	G	3	76	531	20	ABITAZIONE	8,38
	G	3	77	531	21	ABITAZIONE	9,13
	G	4/5	87	531	22	ABITAZIONE	10,23
	G	4/5	88	531	23	ABITAZIONE	11,13
	G	4/5	89	531	24	ABITAZIONE	12,92
	H	1	54	531	25	ABITAZIONE	7,05
	H	1	55a	531	26	ABITAZIONE	5,80
	H	1	55	531	27	ABITAZIONE	4,57
	H	2	66	531	28	ABITAZIONE	7,05
	H	2	67a	531	29	ABITAZIONE	5,80
	H	2	67	531	30	ABITAZIONE	4,57
	H	3	78	531	31	ABITAZIONE	4,12
	H	3	78a	531	32	ABITAZIONE	4,48
	H	3	79a-79	531	701	ABITAZIONE	8,82
	H	4/5	90	531	35	ABITAZIONE	12,51
	H	4/5	91	531	36	ABITAZIONE	11,63
totale							258,00

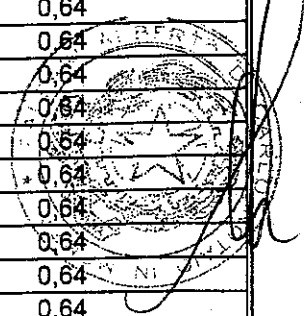
PIANO

INTER

CONDOMINIO IN VANZAGO
Via Milano

TABELLA DEI MILLESIMI DI PROPRIETA DELLE AUTORIMESSE (TABELLA "B")

PIANO	N. INT.	MAPP.	N. SUB		DESTINAZIONE	MILLESIMI DI PROPRIETA'
INTERR.	1	532	29		AUTORIMESSA	1,18
	2	532	28		AUTORIMESSA	0,64
	3	532	27		AUTORIMESSA	0,64
	4	532	26		AUTORIMESSA	0,64
	5	532	25		AUTORIMESSA	0,64
	6	532	24		AUTORIMESSA	0,64
	7	532	23		AUTORIMESSA	0,64
	8	532	17		AUTORIMESSA	1,08
	9	532	22		AUTORIMESSA	0,64
	10	532	21		AUTORIMESSA	0,64
	11	532	20		AUTORIMESSA	0,64
	12	532	101		AUTORIMESSA	0,64
	13	532	100		AUTORIMESSA	0,64
	14	532	99		AUTORIMESSA	0,64
	15	532	98		AUTORIMESSA	0,64
	16	532	97		AUTORIMESSA	0,64
	17	532	96		AUTORIMESSA	0,64
	18	532	95		AUTORIMESSA	0,64
	19	532	94		AUTORIMESSA	0,64
	20/21	532	93		AUTORIMESSA	1,27
	22/23	532	92		AUTORIMESSA	1,27
	24	532	16		AUTORIMESSA	1,08
	25	532	91		AUTORIMESSA	0,64
	26	532	90		AUTORIMESSA	0,64
	27	532	89		AUTORIMESSA	0,64
	28	532	88		AUTORIMESSA	0,64
	29	532	87		AUTORIMESSA	0,64
	30	532	86		AUTORIMESSA	0,98
	31	532	85		AUTORIMESSA	0,98
	32	532	84		AUTORIMESSA	0,98
	33	532	83		AUTORIMESSA	1,46
	34	532	82		AUTORIMESSA	0,85
	35	532	81		AUTORIMESSA	0,64
	36	532	80		AUTORIMESSA	0,64
	37	532	79		AUTORIMESSA	0,64
	38	532	78		AUTORIMESSA	0,64
	39	532	77		AUTORIMESSA	0,64
	40	532	76		AUTORIMESSA	0,64
	41	532	75		AUTORIMESSA	0,64
	42	532	74		AUTORIMESSA	0,64
	43	532	73		AUTORIMESSA	0,64
	44	532	72		AUTORIMESSA	0,64
	45	532	71		AUTORIMESSA	0,64
	46	532	70		AUTORIMESSA	0,64
	47	532	69		AUTORIMESSA	0,64
	48	532	68		AUTORIMESSA	0,64
	49	532	67		AUTORIMESSA	0,64
	50	532	66		AUTORIMESSA	0,64
	51	532	65		AUTORIMESSA	0,64
	52	532	64		AUTORIMESSA	0,64



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PIANO	N. INT.	MAPP.	N. SUB.		DESTINAZIONE	MILLESIMI DI PROPRIETA'	PIANO
INTERR.	53	532	63		AUTORIMESSA	0,64	INTERR
	54	532	62		AUTORIMESSA	0,64	
	55	532	61		AUTORIMESSA	0,64	
	56	532	60		AUTORIMESSA	0,64	
	57	532	59		AUTORIMESSA	0,64	
	58	532	58		AUTORIMESSA	0,64	
	59	532	57		AUTORIMESSA	0,64	
	60	532	56		AUTORIMESSA	0,64	
	61	532	55		AUTORIMESSA	0,64	
	62	532	114		AUTORIMESSA	0,64	
	63-64	532	703		AUTORIMESSA	1,27	
	65	532	52		AUTORIMESSA	0,64	
	66	532	51		AUTORIMESSA	0,64	
	67	532	50		AUTORIMESSA	1,42	
	68	532	49		AUTORIMESSA	0,64	
	69	532	48		AUTORIMESSA	0,64	
	70	532	47		AUTORIMESSA	0,64	
	71	532	46		AUTORIMESSA	0,64	
	72	532	45		AUTORIMESSA	0,64	
	73	532	44		AUTORIMESSA	0,64	
	74	532	43		AUTORIMESSA	0,64	
	75	532	42		AUTORIMESSA	0,64	
	76	532	41		AUTORIMESSA	0,64	
	77	532	40		AUTORIMESSA	0,64	
	78	532	39		AUTORIMESSA	0,64	
	79	532	38		AUTORIMESSA	0,64	
	80-81	532	702		AUTORIMESSA	1,28	
	82	532	35		AUTORIMESSA	0,64	
	83	532	34		AUTORIMESSA	0,64	
	84	532	33		AUTORIMESSA	0,64	
	85	532	32		AUTORIMESSA	0,64	
	86	532	31		AUTORIMESSA	0,64	
	87	532	13		AUTORIMESSA	0,64	
	88	532	12		AUTORIMESSA	0,64	
	89	532	11		AUTORIMESSA	0,64	
	90	532	10		AUTORIMESSA	0,64	
	91	532	9		AUTORIMESSA	0,64	
	92/93	532	701		AUTORIMESSA	1,27	
	94	532	6		AUTORIMESSA	0,64	
	95/96	532	5		AUTORIMESSA	1,27	
	97	532	4		AUTORIMESSA	0,64	
	98	532	3		AUTORIMESSA	0,64	
	99	532	2		AUTORIMESSA	1,02	
	100	532	15		AUTORIMESSA	1,08	
	101	532	14		AUTORIMESSA	1,08	
	102	529	33		AUTORIMESSA	0,70	
	103	529	34		AUTORIMESSA	0,70	
	104	529	35		AUTORIMESSA	0,70	
	105	529	36		AUTORIMESSA	0,70	
	106	529	37		AUTORIMESSA	0,70	
	107	529	38		AUTORIMESSA	0,70	
	108	529	39		AUTORIMESSA	0,70	
	109	529	40		AUTORIMESSA	0,70	
	110	529	41		AUTORIMESSA	0,78	

PRIETA'	PIANO	N. INT.	MAPP.	N. SUB.		DESTINAZIONE	MILLESIMI DI PROPRIETA'
	INTERR.	111	529	42		AUTORIMESSA	0,80
		112/184	529	701		AUTORIMESSA	1,42
		113/114	529	45		AUTORIMESSA	1,42
		115/116	529	46		AUTORIMESSA	1,42
		117	529	47		AUTORIMESSA	0,70
		118	529	48		AUTORIMESSA	0,70
		119	529	49		AUTORIMESSA	0,70
		120	532	113		AUTORIMESSA	1,14
		121	532	112		AUTORIMESSA	1,14
		122	532	111		AUTORIMESSA	1,14
		123	532	110		AUTORIMESSA	1,14
		124/125	531	37		AUTORIMESSA	1,42
		126	531	38		AUTORIMESSA	0,70
		127	531	39		AUTORIMESSA	0,70
		128	531	40		AUTORIMESSA	0,70
		129	531	41		AUTORIMESSA	0,70
		130	531	42		AUTORIMESSA	0,70
		131	531	43		AUTORIMESSA	0,70
		132	531	44		AUTORIMESSA	0,70
		133	531	45		AUTORIMESSA	0,80
		134	531	46		AUTORIMESSA	0,78
		135	531	47		AUTORIMESSA	0,70
		136	531	48		AUTORIMESSA	0,70
		137	531	49		AUTORIMESSA	0,70
		138	531	50		AUTORIMESSA	0,70
		139	531	51		AUTORIMESSA	0,70
		140/141	531	701		AUTORIMESSA	1,42
		142	531	54		AUTORIMESSA	0,70
		143	532	109		AUTORIMESSA	1,14
		144	532	108		AUTORIMESSA	1,14
		145	532	107		AUTORIMESSA	1,14
		146	532	106		AUTORIMESSA	1,14
		147-148	530	702		AUTORIMESSA	1,40
		149-150	530	703		AUTORIMESSA	1,40
		151	530	27		AUTORIMESSA	0,80
		152	530	28		AUTORIMESSA	0,78
		153	530	29		AUTORIMESSA	0,70
		154	530	30		AUTORIMESSA	0,70
		155/156	530	31		AUTORIMESSA	1,42
		157	530	32		AUTORIMESSA	0,70
		158/159	530	33		AUTORIMESSA	1,42
		160	530	34		AUTORIMESSA	0,70
		161	532	105		AUTORIMESSA	1,14
		162	532	104		AUTORIMESSA	1,14
		163	532	103		AUTORIMESSA	1,14
		164	532	103		AUTORIMESSA	1,14
		165/166	528	22		AUTORIMESSA	1,42
		167	528	23		AUTORIMESSA	0,70
		168	528	24		AUTORIMESSA	0,70
		169/170	528	25		AUTORIMESSA	1,42
		171	528	26		AUTORIMESSA	0,70
		172	528	27		AUTORIMESSA	0,70
		173	528	28		AUTORIMESSA	0,78

PIANO	N.INT.	MAPP.	N.SUB.		DESTINAZIONE	MILLESIMI DI PROPRIETA'
INTERR.	174	528	29		AUTORIMESSA	0,80
	175	528	30		AUTORIMESSA	0,70
	176	528	31		AUTORIMESSA	0,70
	177	528	32		AUTORIMESSA	0,70
	178	528	33		AUTORIMESSA	0,70
	179	532	19		AUTORIMESSA	1,08
	180	532	18		AUTORIMESSA	1,08
	181	532	30		AUTORIMESSA	0,96
totale						134,00

Spz *qua* *AS*

Alen Polverio



PRIETA'

La presente copia fotostatica pienamente conforme
all'originale consta di numero *cinquantasei*
facciate.

Monza, li 13 marzo duemilasei

Alberto Polini
Not



100

100

100

100